



# **COMUNE DI ASSEMINI**

## **REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA**

Modifiche ed integrazioni al regolamento approvato con delibera del  
Consiglio Comunale n. 144 del 30/11/06

|                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI</b>                                                                                   | <b>5</b>  |
| <b>ART. 1 – COMPETENZE DEL COMUNE</b>                                                                                                   | <b>6</b>  |
| <b>ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO</b>                                                                          | <b>6</b>  |
| <b>ART. 3 – DEFINIZIONI</b>                                                                                                             | <b>7</b>  |
| <b>ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</b>                                                                                             | <b>9</b>  |
| <b>ART. 5 – OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI E FINALITA' DEI SERVIZI COMUNALI</b>                                                       | <b>12</b> |
| <b>ART. 6 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI</b>                                                                                       | <b>12</b> |
| <b>ART. 7 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE</b>                                                                      | <b>12</b> |
| <b>Titolo II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)</b>                       | <b>14</b> |
| <b>ART. 8 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI:</b> | <b>14</b> |
| <b>CRITERI DI ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI</b>                                                       | <b>14</b> |
| <b>CRITERIO QUALITATIVO</b>                                                                                                             | <b>15</b> |
| <b>CRITERIO QUANTITATIVO</b>                                                                                                            | <b>16</b> |
| <b>ART. 9 – NORME DI ESCLUSIONE</b>                                                                                                     | <b>17</b> |
| <b>ART. 10 – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI</b>                                                                                       | <b>19</b> |
| - Imballaggi                                                                                                                            | 19        |
| - RIFIUTI CIMITERIALI                                                                                                                   | 21        |
| - RIFIUTI COSTITUITA DA VEICOLI A MOTORE, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti"                                                  | 22        |
| PNEUMATICI                                                                                                                              | 22        |
| VEICOLI FUORI USO                                                                                                                       | 22        |
| TERRE E ROCCE DA SCAVO                                                                                                                  | 23        |
| <b>ART. 11 – FORME DI GESTIONE</b>                                                                                                      | <b>24</b> |
| <b>ART. 12 – OBBLIGHI E DIVIETI</b>                                                                                                     | <b>24</b> |
| <b>ART. 13 – VIGILANZA DEL SERVIZIO</b>                                                                                                 | <b>25</b> |
| <b>ART. 14 – DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE</b>                                                                            | <b>26</b> |
| <b>ART. 15 – OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>                                                                                   | <b>26</b> |
| <b>ART. 16 – FINALITA'</b>                                                                                                              | <b>27</b> |
| <b>ART. 17 – CONTENITORI</b>                                                                                                            | <b>27</b> |
| <b>ART. 18 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI</b>                                                            | <b>27</b> |
| "Prescrizioni generali"                                                                                                                 | 28        |
| Conferimento in contenitori approvati dall'Amministrazione                                                                              | 29        |
| Servizio a domicilio                                                                                                                    | 29        |
| Carta e cartoni                                                                                                                         | 30        |
| Vetro                                                                                                                                   | 30        |
| Contenitori in plastica                                                                                                                 | 30        |
| Rottami metallici                                                                                                                       | 31        |
| RAEE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RAEE                                                                                                | 31        |
| <b>ART. 19 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI</b>                                                                          | <b>31</b> |

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Articolo 20 – RIFIUTI INERTI</b> .....                                                                                                                           | 32 |
| <b>ART. 21 – ISTITUZIONE DI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA</b> .....                                                                                       | 32 |
| <b>ARTICOLO 21 bis - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI</b> .....                                                                                           | 32 |
| <b>ART. 22 – CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA</b> .....                                                                                           | 33 |
| <b>ART. 23 – SOSTA DEGLI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI</b> .....                                                                             | 34 |
| <b>ART. 24 – TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO FINALE</b> .....                                                                                                            | 34 |
| <b>Titolo III – MODALITA’ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO.</b> ..... | 34 |
| <b>ART. 25 – DEFINIZIONI</b> .....                                                                                                                                  | 34 |
| <b>ART. 26 – RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO</b> .....                                                                                                          | 34 |
| <b>ART. 27 – CESTINI GETTA-CARTA E PORTARIFIUTI</b> .....                                                                                                           | 35 |
| <b>ART. 28 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b> .....                                                                                                        | 35 |
| <b>Titolo IV – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI</b> .....                            | 37 |
| <b>ART. 29 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI</b> .....                                     | 37 |
| <b>ART. 30 – AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO</b> .....                                                                                                   | 37 |
| <b>ART. 31 – COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO</b> .....                                                                                                          | 37 |
| <b>ART. 32 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI</b> .....                                                                                        | 38 |
| <b>ART. 33 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA GIARDINI PRIVATI</b> .....                                                                                | 38 |
| <b>ART. 34 – DIVIETI ED OBBLIGHI DELL’UTENZA</b> .....                                                                                                              | 38 |
| <b>ART. 35 – Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio</b> .....                                                               | 39 |
| <b>ART. 36 – Manifestazioni pubbliche</b> .....                                                                                                                     | 39 |
| <b>ART. 37 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche</b> .....                                                                                  | 39 |
| <b>ART. 38 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi</b> .....                                                                                               | 40 |
| <b>ART. 39 – Pulizia dei mercati</b> .....                                                                                                                          | 40 |
| <b>ART. 40 – Pulizia dei terreni non edificati</b> .....                                                                                                            | 41 |
| <b>ART. 41 - " Volantinaggio"</b> .....                                                                                                                             | 41 |
| <b>ARTICOLO 41 bis - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE</b> .....                                              | 42 |
| <b>Art. 42 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri</b> .....                                                                                                 | 42 |
| <b>Art. 42 bis Pulizia delle strade pubbliche, delle aree scoperte private e dei terreni agricoli</b> .....                                                         | 43 |
| <b>OBBLIGO DEI FRONTISTI</b> .....                                                                                                                                  | 43 |
| <b>Art. 42 Ter Spazzamento delle foglie</b> .....                                                                                                                   | 43 |
| <b>Art. 42 Quater Pozzetti stradali grigliati</b> .....                                                                                                             | 44 |
| <b>Titolo V CAPITOLO “DISPOSIZIONI GENERALI ISOLA ECOLOGICA”</b> .....                                                                                              | 44 |

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ART.43. "GESTIONE isola ecologica comunale"</b> .....                                 | 44 |
| <b>Titolo VI – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE</b> .....                                      | 46 |
| <b>ART. 44 – Regime sanzionatorio</b> .....                                              | 46 |
| <b>PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO</b> .....                                  | 46 |
| <b>ART. 45 – “NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI ED ISTITUZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO</b> ..... | 50 |
| <b>ART. 46” - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni</b> .....      | 51 |

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

Il presente Regolamento disciplina, sotto il profilo tecnico ed igienico - sanitario, la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nel territorio comunale di ASSEMINI nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita, di trasporto, di recupero e di trattamento, nonché di smaltimento, di pulizia e spazzamento, così come previsto dall'art. 198, 2° comma del decreto legislativo 152/2006 così come **successivamente modificato dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"** .

Il presente Regolamento, inoltre, tiene conto, unitamente al c.d. " Testo unico ambientale", D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 " *Norme in materia ambientale* " , anche della normativa seguente: tutte le "*leggi cornice*" alle norme di carattere ambientale ( *ai sensi dell'art. 264, comma 2, continuano ad applicarsi le norme attuative del decreto "ronchi", emanate in precedenza al D.lgs 152/2006*), nonché gli aggiornamenti intervenuti, da ultimo il Decreto 10 agosto 2012 n. 161 ( G.U. 21.09.2012, N. 221).

***Il presente Regolamento è improntato, inoltre, alle future norme Sistri, dal momento in cui entreranno in vigore "***

Inoltre tiene conto delle deliberazioni Regionali di cui sotto:

- Deliberazione della Giunta Regionale del 17/1/1998 n°57/2 di approvazione del piano regionale della Sardegna di gestione dei rifiuti urbani;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 29/08/02 n. 29/13 "Indicazioni per la gestione dei rifiuti di imballaggio, dei rifiuti ingombranti e delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in via differenziata in ambito comunale";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 30 Marzo 2004 n. 15/32 "atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio Regionale.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/14 del 19/07/2005 "atto di indirizzo per lo smaltimento in Discarica di rifiuti trattati e per l'ulteriore sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/43 del 20/12/2005 "provvedimento di differimento al 30/06/2006 dei termini relativi alla applicazione delle disposizioni stabilite dall'atto di indirizzo di cui alla Delibera G.R. 34/14 del 19/07/2005";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/13 del 13/06/2006 "provvedimento di modifica ed integrazione alla Delibera G.R. n. 61/43 del 20/12/2005";
- VISTA la Deliberazione Regionale n. 6/5 del 13/02/07, "Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio Regionale";
- la Deliberazione Regionale n. 75/18 del 30/12/2008, "Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani", integrata successivamente dalla Deliberazione Regionale n. 4/10 del 20/01/2009.
- Circolare dell' Assessore della Difesa Ambiente 29/2003 n. 34207 "indicazioni per la gestione dei rifiuti di imballaggio, dei rifiuti ingombranti e delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in via differenziata in ambito Comunale".

## **ART. 1 – COMPETENZE DEL COMUNE**

Compete al Comune la gestione in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto, avvio allo smaltimento e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- 1) tutti i rifiuti urbani disciplinati dal presente Regolamento;
- 2) tutti i rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui al presente Regolamento;

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198, 2° comma del decreto legislativo 152/2006, e prevede:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;**
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;**
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;**
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);**
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;**
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;**
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).**

Competono al Sindaco <sup>1(\*)</sup> ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dello stato dei luoghi .

## **ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;

---

<sup>1(\*)</sup> Leggasi il dirigente preposto, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000.

- per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) b), c), d), dell'art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.

### **ART. 3 – DEFINIZIONI**

In relazione alla parte quarta del decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, sono fissate le seguenti definizioni:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto 152/2006 e ss mm.ii.;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli



ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto 152/2006 e ss.mm.ii riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

*(lettera così modificata dall'art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012)*

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);



ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

## **ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti, in base a quanto previsto dall'art. 184 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono classificati:

- secondo l'origine - in **RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI**
- secondo le caratteristiche di pericolosità - in **RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.**

### **1) Sono rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e).

I rifiuti urbani possono essere ulteriormente classificati:

a) **RIFIUTI ORGANICI** (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:

- Verde (rifiuti compostabili): comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
- Umido (rifiuti di natura organica): comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

b) **RIFIUTI SECCHI RICICLABILI** sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:

- Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone ;
- Imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico;
- Vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
- Imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
- Prodotti tessili ed abiti;
- Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;

c) **INGOMBRANTI**: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);

d) **RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE (NON DIFFERENZIATI)**: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica o inceneritore CER: 20.03.01);

e) **RIFIUTI URBANI PARTICOLARI E PERICOLOSI**

- Pile alcaline, Medicinali, Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner, Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio, tubi Fluorescenti).

## **2) Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che

- derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) (lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)**
  - l) (lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)**
  - m) (lettera abrogata dall'articolo 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)**
  - n) (lettera abrogata dall'articolo 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)**

### **ABROGATI dalla norma**

- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

### **3) Sottoprodotto:**

*(articolo introdotto dall'articolo 12 del d.lgs. n. 205 del 2010)*

**1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:**

**a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;**

**b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;**

**c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;**

**d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.**

**2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,**

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

## **ART. 5 – OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI E FINALITA' DEI SERVIZI COMUNALI**

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo problema ambientale e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi, per ottenere corretti sistemi di smaltimento
- proporre azioni atte a:
  - a) coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali, fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
  - b) diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che una produzione attenta agli impatti ambientali rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
  - c) promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.

Nella gestione dei servizi oggetto del Regolamento:

- I. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- II. deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie e evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- III. devono essere salvaguardate la fauna e la flora ed evitato il degrado dell'ambiente e del paesaggio.

## **ART. 6 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., nell'ambito delle proprie competenze può emettere ordinanze contingibili ed urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo, in ogni caso, un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

## **ART. 7 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE**

Il Comune, attraverso il Gestore dei servizi di igiene urbana, svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

- A) Gestione dei rifiuti urbani

- A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.
- A.2 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.
- A.3 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.
- A.4 Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani di giardini privati;
- A.5 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati urbani ai sensi del successivo titolo II° del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento.
- A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da pulizie di aree pubbliche;
- A.7 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

## **Titolo II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)**

### **ART. 8 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI:**

In attesa della determinazione da parte dello Stato, **dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani**, (ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, e ss.mm.ii. *(lettera e) modificata dall'art. 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 5, comma 2, legge n. 166 del 2009, poi dall'art. 14, comma 46, legge n. 214 del 2011)*, i criteri di assimilazione sono quelli previsti dal presente Regolamento.

Le limitazioni che stabiliscono quantità e qualità attraverso le quali viene stabilita l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi sono le seguenti:

- i rifiuti devono corrispondere in termini qualitativi ai rifiuti prodotti normalmente dalle utenze domestiche che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani;

Resta fermo, per il Comune, la possibilità di vietare eventuali conferimenti anomali, considerati e valutati tali sia in ordine alla loro qualità, sia per quantità, ad insindacabile giudizio degli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale. Tali rifiuti non potranno essere raccolti nell'ambito dei servizi disciplinati dal Regolamento.

Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di variare tali limitazioni in seguito alla determinazione Statale dei criteri quali-quantitativi di assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.

I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base: dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO), ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i.,(quando sarà costituito).

**Qualunque trasporto di rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa inerente tale attività.**

**In merito ai quantitativi dei rifiuti merita particolare attenzione la norma vigente che disciplina**

#### **CRITERI DI ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

**Poiché il decreto di definizione di tali criteri da parte del D. Lgs 152/2006, non è stato ancora emanato, occorre rifarsi, a disposizioni precedenti il D. Lgs 152/2006, ossia alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.**

**Tale elenco della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, costituisce pertanto ancora il riferimento per valutare la natura di rifiuto assimilabile comprendendo i rifiuti che hanno una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli dell'elenco.**

#### **CRITERIO QUALITATIVO**

un criterio qualitativo di tipo assoluto (riferito alle singole attività in cui possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità, i rifiuti derivati da attività agricole, agro-industriali, demolizione, costruzione, industriali, artigianali, commerciali, di servizio, ossia appartenenti ad una delle seguenti categorie merceologiche:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento;
- imbottiture, isolati termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;



- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

Devono essere comunque osservate le seguenti condizioni:

- assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ;
- conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nella zona;
- compatibilità con l'organizzazione del servizio con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal contratto di servizio

Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio ed i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore e/o con ditta specializzata nel settore, mediante sottoscrizione di apposita convenzione;

#### **CRITERIO QUANTITATIVO**

un criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilabili ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$$\boxed{\text{SUPERFICIE} \times \text{KD}}$$

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq) di ciascuna attività produttiva stabilito dalla tabella di seguito indicata nel presente regolamento, (valori di riferimento di produzione rifiuti per le singole attività per area geografica di cui al DPR 27/04/1999 N. 158).

Fermo restando i limiti quantitativi desunti con il metodo su indicato, comunque tali limiti non potranno superare una soglia giornaliera fissata in 0,2 mc./giorno, o in alternativa a circa 20Kg/giorno di rifiuto prodotto, considerato che tale livello è comparabile alla quantità media di rifiuti prodotti da un nucleo familiare di dimensione media.

| <b>Attività per comuni &gt; 5000 abitanti</b> |                                                           | <b>Kd Coefficiente produzione<br/>Kg/m<sup>2</sup>anno</b> |     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
|                                               |                                                           | <b>Zona geografica: Sud e isole</b>                        |     |
|                                               |                                                           |                                                            | max |
| 1                                             | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 5,50                                                       |     |
| 2                                             | Cinematografi e teatri                                    | 4,12                                                       |     |
| 3                                             | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta      | 3,90                                                       |     |

|    |                                                                                                 |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4  | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                            | 6,55  |
| 5  | Stabilimenti balneari                                                                           | 5,20  |
| 6  | Esposizioni, autosaloni                                                                         | 5,04  |
| 7  | Alberghi con ristorante                                                                         | 12,45 |
| 8  | Alberghi senza ristorante                                                                       | 9,50  |
| 9  | Case di cura e riposo                                                                           | 9,62  |
| 10 | Ospedali                                                                                        | 12,60 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali                                                            | 10,30 |
| 12 | Banche ed istituti di credito                                                                   | 6,93  |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli         | 9,90  |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      | 13,22 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 8,00  |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 | 14,69 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           | 13,21 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  | 9,11  |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            | 12,10 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione                                                | 8,25  |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici                                               | 8,11  |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                   | 90,50 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie                                                                    | 55,70 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria                                                                         | 64,76 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    | 21,50 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                               | 21,55 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                          | 98,90 |
| 28 | Ipermercati di generi misti                                                                     | 23,98 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari                                                             | 72,55 |
| 30 | Discoteche, night club                                                                          | 16,80 |

In attesa dell'introduzione del regime tariffario di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158 sono assimilati i rifiuti speciali non pericolosi di cui al presente articolo, dovranno essere quantitativamente compatibili con la capacità organizzativa del servizio pubblico. Nei casi in cui tale limite venga superato è facoltà insindacabile dell'Amministrazione sospendere il servizio di ritiro dei rifiuti solidi urbani, senza pretesa alcuna da parte delle attività economiche.

## **ART. 9 – NORME DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati, la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano eccessive quantità di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;

- materiale prodotto da attività del settore terziario;

**inoltre sono ancora esclusi, così come indicato nell'art. 185 della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii:**

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

**Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:**

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

**3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.**

**4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati,**

**devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter."**

## **ART. 10 – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

**Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.**

### **- Imballaggi**

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i **"primari"** e **"secondari"** - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura.

Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

(Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., articolo 218 - definizioni):

### **1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:**

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
- h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della

quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del decreto 152/2006 e ss.mm.ii;

n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del decreto 152/2006 e ss.mm.ii;

q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del decreto 152/2006 e ss.mm.ii o loro concessionari;

u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

#### **- RIFIUTI CIMITERIALI**

L'art. 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 Capo III art. 12, classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo.

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

a) ordinaria attività cimiteriale;

b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo), rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione, ecc..

2. I rifiuti di cui alla lett. a) sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente (DPR 254/2003).

4. I rifiuti di cui alla lett. b) devono:

- essere confezionati dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale, recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
- essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa; In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.

5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.



6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii..

#### **- RIFIUTI COSTITUITA DA VEICOLI A MOTORE, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti"**

I rifiuti costituiti da: parti di veicoli a motore; carcasse di autoveicoli e motoveicoli; carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, sono rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta, appositamente autorizzati, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

#### **PNEUMATICI**

**all'Elenco Europeo dei rifiuti con il codice CER 16 01 03 sono individuati i pneumatici fuori uso o danneggiati di veicoli quali automobili, autobus, veicoli utilitari, motoveicoli, ciclomotori, ecc.**

**Nella riformulazione dei codici rifiuto, (vedi l'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ), il "pneumatico usato" viene sostituito dalla nuova denominazione "pneumatico fuori uso", restando invariato il CER in 160103.**

**Pertanto i pneumatici fuori uso, sono quelli destinati al trattamento/triturazione/fusione/incenerimento sono classificati dalla parte IV del D.L. 152/2006 , Allegato " D " , al codice 16.01.03.**

**I pneumatici usati, ovverosia quelli destinati al recupero totale, cioè quelli destinati alla ricostruzione del battistrada, non sono da classificare rifiuto.**

**Possono essere conferiti all'isola ecologica solo ed esclusivamente i pneumatici fuori uso, limitatamente a quelli provenienti dalle utenze domestiche ed in quantità minime (massimo 4 pneumatici per ogni conferimento, per un massimo di un conferimento semestrale ad utenza).**

#### **VEICOLI FUORI USO**

**Per i veicoli fuori uso, affinché possa dichiararsi lo status di rifiuto, è necessario che:**

- **si configurino gli estremi della nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, che definisce rifiuto qualsiasi**



**sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del medesimo decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;**

**ovvero:**

- **Si realizzi la classificazione dei veicoli fuori uso, a seconda della Categoria cui tali veicoli appartengono, ai sensi**
  - A) dell'art. 3, comma 2, D.L.vo 209/2003 per le categorie M1 e N1 ;**
  - B) dell'art. 231 del D.L.vo 152/2006 per le altre categorie di veicoli ;**

- a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del decreto D. Lgs. 209/2003 rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;**
- b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;**
- c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;**
- d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono. (criteri indicati dal D.M. 460/99) – in questo caso specifico non**

sono veicoli fuori uso, ma sottostanno ad altra disciplina di cui al D.M. 460, non so se tu vuoi togliere il tutto, vedi tu ) \*

#### **TERRE E ROCCE DA SCAVO**

**Le "terre e rocce da scavo" sono costituite dal suolo proveniente da attività di scavo che sia privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiali quali plastica, macerie, cls, metalli, ...). La normativa che riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dal 6 ottobre 2012 dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".**

**La gestione delle terre e rocce da scavo può avvenire secondo le seguenti procedure:**

- **Riutilizzo NEL SITO DI PRODUZIONE**

**Ai sensi dell'art. 185 c. 1 lett. c) del Dlgs 152/2006, non è rifiuto "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato".**

- **Riutilizzo in SITO DIVERSO DA QUELLO DI PRODUZIONE**

**Si applica il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".**

- **Smaltimento come rifiuti speciali (CER 170504)**

**Si applica il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".**

## **ART. 11 – FORME DI GESTIONE**

Le attività di raccolta e smaltimento previste nel presente Regolamento vengono esplicate dal Comune mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con una delle altre forme previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate.

Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti appaltatori, l'iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche tramite l'eventuale Ditta Appaltatrice, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori.

## **ART. 12 – OBBLIGHI E DIVIETI**

Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.

È vietato gettare, versare e depositare abusivamente, su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti, nonché nei corsi d'acqua, lungo i loro argini, alvei, sponde, e nelle fognature pubbliche e/o private, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

È fatto divieto inoltre bruciare rifiuti di qualsiasi tipo, anche se costituiti unicamente da frazione "verde".

Il Sindaco ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. con propria ordinanza allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, intima ai soggetti obbligati lo sgombero dei rifiuti abbandonati e la pulizia delle aree, fissando un termine agli interessati per provvedere direttamente. In caso di inadempienza il Sindaco <sup>2</sup>(\*) dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

---

<sup>2</sup> (\*)Leggasi il dirigente preposto, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

È vietato esporre contenitori e/o sacchetti, sulla pubblica via, al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta, fissati dall'Amministrazione con proprio atto.

È vietato conferire insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:

- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per le raccolte dei rifiuti. In particolar modo è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati. La pulizia, la disinfezione e la manutenzione dei contenitori dati in dotazione agli utenti è a carico degli stessi.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

### **ART. 13 – VIGILANZA DEL SERVIZIO**

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato al personale addetto al servizio di igiene urbana del Comune, ai sensi dell'art. 198 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che si avvarranno del supporto operativo del corpo di Polizia Municipale, e **della figura dell'ispettore ambientale.**

L'attività degli interventi ispettivi di controllo e sanzionatorio, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste, **spettano al Comando Polizia Municipale e alle forze di Polizia presenti nel territorio.**

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

## **ART. 14 – DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE**

È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori delle strutture pubbliche;
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

**I reflui dei lavaggi dovranno seguire i criteri di smaltimento della normativa specifica.**

## **ART. 15 – OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

In attuazione dell'art. 181 e dell'art. 192 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani avvengono mediante la raccolta differenziata alla fonte.

I servizi sono effettuati attraverso le raccolte domiciliari (porta a porta) presso le utenze servite e/o mediante l'utilizzo di specifici contenitori per particolari tipologie di rifiuti posti sul suolo pubblico o privato.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

a) principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili e il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali, quali:

- rifiuti organici compostabili;
- frazione umida di provenienza alimentare domestica, collettiva e dei mercati;
- scarti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
- scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno;
- materiali riciclabili;
- carta e cartone;
- contenitori e imballaggi in plastica;
- polistirolo;
- contenitori in vetro;
- lattine e contenitori in alluminio e metalli ferrosi;
- legno;
- indumenti smessi e stracci;
- rifiuti urbani non riciclabili o parzialmente riciclabili previo trattamento preventivo
- rifiuti ingombranti;
- frazione secca dei rifiuti urbani e assimilati;
- inerti.

b) oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica, quali:

- le pile scariche e batterie esauste;
- gli accumulatori al piombo;
- i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate;
- i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- le lampade a scarica e i tubi catodici;

- le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva;
- gli oli minerali usati;
- frigoriferi;
- toner;
- componenti elettronici.

#### **ART. 16 – FINALITA'**

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire in discarica e/o inceneritore;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

#### **ART. 17 – CONTENITORI**

Il Comune, preve valutazioni e accordi con la Concessionaria dei servizi, stabilisce il numero, il tipo e la capacità volumetrica dei contenitori.

#### **ART. 18 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI**

**Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.**

**L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.**

**Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.**

**E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.**

**E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.**

**E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività**

**non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.**

#### **"Prescrizioni generali"**

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dall'Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta.

Gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, come previsto dalle norme del presente Regolamento.

E' vietato il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti e comunque non iscritti ai ruoli del Comune.

**I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare cattivi odori o dispersioni nell'ambiente, in particolare la carta e il cartone in caso di difficili condizioni meteorologiche (vento forte, temporale, ect.), dovranno essere depositati nel turno successivo di raccolta, al fine di evitare il formarsi di condizioni di pregiudizio con l'intasamento delle griglie e pozzetti di scolo con il rifiuto.**

I rifiuti non ingombranti, prodotti presso le abitazioni e gli insediamenti civili in genere, verranno normalmente conferiti in contenitori o in sacchi.

**Il conferimento deve avvenire nel punto praticabile più vicino alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito e alla circolazione, nonché ogni disagio per la popolazione. Gli utenti devono posizionare i contenitori in maniera tale da non creare intralcio ritardi o comunque impedimenti durante la raccolta dei rifiuti.**

Gli utenti sono tenuti al conferimento dei rifiuti nei cassonetti o in altri contenitori, siano essi a svuotamento meccanizzato o manuale, e devono attenersi alle seguenti norme:

- gli sportelli del contenitore devono essere richiusi dopo l'uso;
- è vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide;
- è vietato introdurre sostanze e/o materiali che possano danneggiare i contenitori, ovvero causare danni al personale addetto allo svuotamento o ai mezzi meccanici utilizzati per lo svuotamento;
- è vietato introdurre rifiuti urbani pericolosi, eccetto che negli appositi contenitori ad essi riservati;
- è vietato introdurre frazioni di rifiuto, sostanze e/o materiali non compatibili con la tipologia di rifiuto raccolto con quello specifico contenitore;

–è vietato introdurre materiali voluminosi e comunque qualsiasi tipo o genere di imballo rigido che non sia stato rotto, piegato o pressato in modo da ridurre al minimo il suo volume ed ingombro;

E' vietato agli utenti, manomettere o danneggiare i contenitori dei rifiuti.

#### **Conferimento in contenitori approvati dall'Amministrazione**

Il conferimento diretto dei rifiuti negli appositi sacchi, è regolato dalle seguenti norme:

1. deve avvenire nel punto praticabile piu' vicino alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito e alla circolazione, nonché ogni disagio per la popolazione;

2. salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta e degli utenti stessi, che sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchi;

3. i sacchi devono essere ben chiusi, in modo da salvaguardare l'igiene pubblica ed evitare inconvenienti igienico-sanitari. **In merito alle buste o sacchetti da utilizzare per la raccolta dell'umido gli stessi devono essere obbligatoriamente di materiale biodegradabile, tipo mater bi o similare e comunque certificati a norma di legge.**

E' fatto divieto di utilizzare sacchi diversi da quelli ove previsti e disciplinati da apposita Ordinanza Sindacale.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore del condominio, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dall'Amministrazione Comunale sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi, dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico

#### **Servizio a domicilio**

In caso di raccolta differenziata a domicilio, il materiale da raccogliere deve essere esposto nello spazio antistante il proprio ingresso, non prima delle ore 22,00 del giorno precedente e non dopo le ore 6,00 del giorno stabilito per la raccolta, ovvero in orari diversi stabiliti dall'Amministrazione Comunale in base all'organizzazione dei servizi.



In ogni caso i rifiuti devono essere conferiti all'interno degli appositi contenitori approvati dall'Amministrazione, in modo da evitare che vadano dispersi negli spazi circostanti e che emanino cattivi odori.

I sacchi saranno conferiti a bordo strada e pertinenze, depositati anche all'interno delle proprietà condominiali che siano accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi.

### **Carta e cartoni**

Gli utenti dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni, questi ultimi opportunamente piegati e ridotti di volume. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta è raccolta anche mediante utilizzo di appositi raccoglitori dislocati in diverse postazioni del centro urbano, e nel caso di raccolta domiciliare, dovrà essere ridotto di volume e legata in pacchi oppure inserita nell'apposito contenitore approvato dall'Amministrazione.

La carta e il cartone raccolti saranno conferiti a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, secondo le previsioni del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

**Considerando che spesso la carta e il cartone vengono conferiti all'esterno dei contenitori e in maniera tale da non garantirne la compostezza, gli stessi devono legati in modo ordinato nell'immediata prossimità delle abitazioni o esercizi commerciali; in caso di difficili condizioni meteorologiche (vento forte, temporale, ect.), dovranno essere depositati nel turno successivo di raccolta, al fine di evitare il formarsi di condizioni di pregiudizio.**

**Il cartone dovrà essere ben chiuso in apposite scatole di cartone e/o sacchetti di carta ovvero utilizzando contenitori specifici, al fine di evitare spargimento per le strade. In alternativa potranno essere consegnati legati con spago.**

### **Vetro**

Vetro e lattine La raccolta del vetro è organizzata: con ritiri a domicilio nelle zone già servite. Gli utenti conferiscono a bordo strada **e pertinenze** a cura degli utenti in contenitori approvati dall'Amministrazione; Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, il vetro è raccolto anche mediante utilizzo di appositi raccoglitori dislocati in diverse postazioni del centro urbano.

Il materiale raccolto sarà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, secondo le previsioni del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

### **Contenitori in plastica**

I contenitori in plastica vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi di plastica trasparente e nei contenitori approvati dall'Amministrazione. La plastica raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, secondo le previsioni del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

### **Rottami metallici**

La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata attraverso la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti nell'ambito dei servizi di igiene urbana.

**Qualora i rottami metallici abbiano altri componenti di materiale diverso gli stessi saranno opportunamente separati.**

### **RAEE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RAEE**

**I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche denominati Raee così come individuati dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii sono suddivisi nelle seguenti categorie:**

**Grandi elettrodomestici, Piccoli elettrodomestici, Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, Apparecchiature di consumo, Apparecchiature di illuminazione, Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensione), frigoriferi – condizionatori, televisori -materiale elettronico vario, lavatrici, lavastoviglie, pc, tv, lcd, ecc.**

**Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esaurimento della loro durata operativa possono essere conferiti al gestore del servizio secondo le modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'Ecocentro Comunale. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura della struttura.**

**E' vietato il deposito dei rifiuti di qualsiasi materiale esternamente all'area dell' ecocentro, e comunque in qualsiasi area pubblica, in corrispondenza di strade, marciapiedi, piazzole stradali e aree di attesa e fermate di trasporto pubblico. Su richiesta specifica dell'Utente, i rifiuti potranno essere ritirati a domicilio, previa prenotazione al Numero Verde attivato appositamente dalla ditta Gestore del servizio; in questo caso la sera prima del giorno prenotato per il ritiro sarà possibile posizionare l'ingombrante nel marciapiede fuori dalla porta di casa nello spazio immediatamente attiguo al muro di proprietà.**

### **ART. 19 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI**

**Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.**

**In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.**

**I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono**

essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

## **Articolo 20 – RIFIUTI INERTI**

È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, le macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

**Limitatamente ai rifiuti inerti, provenienti da piccole manutenzioni domestiche effettuate direttamente dagli utenti iscritti a ruolo, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nell'isola ecologica, e il quantitativo massimo può essere di 0,20 mc.**

## **ART. 21 – ISTITUZIONE DI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

L'Amministrazione comunale, con proprio atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente Regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata ovvero apportare variazioni a quanto in esso disciplinato. Le nuove modalità di conferimento dei rifiuti urbani, ovvero le eventuali variazioni, sono comunicate dall'Amministrazione Comunale con specifiche campagne informative rivolte a tutti gli utenti.

### **ARTICOLO 21 bis - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI.**

**L'Amministrazione può attivare, in forma sperimentale, forme di raccolta differenziata finalizzate all'incremento nel recupero di materiali, all'analisi merceologica e/o delle quantità prodotte e/o alla conoscenza della composizione del rifiuto, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento.**

**Le zone oggetto di eventuali servizi sperimentali, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di svolgimento del servizio saranno fissati dall'Amministrazione con provvedimento e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.**

**L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero si disponga di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale e di una superficie non inferiore ai 50 mq.; l'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le condizioni, modalità ed obblighi per l'utente;**

**L'utente che è autorizzato al recupero a mezzo del compostaggio domestico, smaltirà esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza; è comunque fatto assoluto divieto miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile;**

## **ART. 22 – CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori di plastica rigida tipo bidoni o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

**Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:**

☐ **Abitazioni unifamiliari:** i contenitori vanno posizionati, ben chiusi, nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i contenitori vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.

☐ **Condomini ed abitazioni in regime condominiale:** i sacchi vanno posizionati, ben chiusi, nei contenitori messi a disposizione dal Gestore, se forniti. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore. Se non dotati di contenitori condominiali valgono le prescrizioni fornite per le abitazioni unifamiliari.

Nel condominio costituito a norma di legge, qualora non sia identificato il singolo autore della violazione, l'Amministratore dello stesso è responsabile, per quanto disposto dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/1981, in base al principio della responsabilità in solido.

Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nel presente regolamento; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente, e non esista un responsabile/Amministratore di condominio, la sanzione viene irrogata a tutti gli utenti del condominio, nella medesima misura indicata nel presente regolamento, ai sensi della legge 689/81 art. 5 ". Concorso di persone. - Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna

di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.

### **ART. 23 – SOSTA DEGLI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI**

La sosta e la fermata deve essere eseguita esclusivamente per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami, dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

### **ART. 24 – TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO FINALE**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati, **regolarmente iscritti all'albo gestori ambientali**, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione ecc.).

## **Titolo III – MODALITA' DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO.**

### **ART. 25 – DEFINIZIONI**

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

### **ART. 26 – RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO**

I servizi di pulizia ed igiene urbana, che comprendono lo spazzamento stradale e la raccolta dei rifiuti collegati alla pulizia, vengono effettuati direttamente dal Comune e sono svolti di regola con le frequenze e secondo un piano operativo che definisce il programma e la frequenza. Per garantire un'efficace pulizia meccanica delle pavimentazioni stradali è previsto un apposito piano di segnalamento per regolamentare la sosta dei veicoli.

Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- a) le strade, sottopassi e piazze comunali;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino i seguenti requisiti: siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario;
- d) siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) viali e vialetti e aree adibite a verde pubblico.

## **ART. 27 – CESTINI GETTA-CARTA E PORTARIFIUTI**

Per garantire la pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e, in particolare per garantire la raccolta dei rifiuti in tutte le aree pubbliche o private di uso pubblico dove maggiore è la concentrazione di attività e affluenza di pubblico, sono installati appositi cestini portarifiuti di capacità adeguata e valore estetico consono al decoro e all'immagine del contesto urbano dove sono collocati.

Tali cestini non dovranno essere utilizzati per il conferimento di rifiuti domestici e ingombranti e comunque di qualsiasi altro rifiuto incompatibile o per il quale è stato avviato un circuito separato di raccolta, né essere danneggiati, manomessi o essere oggetto di affissione di adesivi, targhette o deturpati con scritte o altro. Il soggetto gestore del servizio raccolta rifiuti solidi urbani deve provvedere ad assicurare la vuotatura, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati e la pulizia degli stessi attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, nonché la costante pulizia delle aree circostanti. In determinati luoghi ad elevata frequenza pedonale e richiedenti un particolare decoro, è possibile installare appositi contenitori atti alla diversificazione dei rifiuti ed alla conseguente realizzazione di raccolte differenziate. Oltre alle raccolte differenziate di cui al presente regolamento si potrebbe prevedere anche la raccolta con appositi contenitori, delle deiezioni degli animali.

## **ART. 28 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

### **1 - Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata**

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, delle strade e delle aree ad uso pubblico. Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, sottopassi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale. I rifiuti raccolti verranno conferiti ad impianto autorizzato individuato dall'Amministrazione Comunale.

### **2 - Servizi accessori**

Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano: La Pulizia dei pozzetti stradali: la Ditta incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. L'estirpazione delle erbe: periodicamente si provvederà alla spollonatura

ed alla estirpazione delle erbe cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune. Il servizio può anche essere svolto da impresa appaltante.

COMUNE DI ASSEMINI



## **Titolo IV – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI**

### ***ART. 29 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI***

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo IV disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

### ***ART. 30 – AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO***

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi.

Il servizio è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale ovvero, **ad esclusione della zona Industriale di Macchiareddu:**

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.

S'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt. 500 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti.

### ***ART. 31 – COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO***

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce competenza del gestore.

In tal senso l'Azienda:

A) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti dichiarati urbani;
- rifiuti urbani pericolosi, e non pericolosi;

B) determina d'intesa con l'Amministrazione Comunale le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;

C) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;

D) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole, in quanto ricavate in area pubblica;

E) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

### **ART. 32 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI**

I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:

A) mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata.

I rifiuti domestici ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, fuori dal proprio numero civico,

L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

È in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

E' altresì consentito portare i rifiuti ingombranti presso l'isola ecologica di cui all'Art. 43 del presente Regolamento.

### **ART. 33 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA GIARDINI PRIVATI**

I residui di potatura e sfalcio di giardini, ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere conferiti nell'ambito del ritiro del servizio dei rifiuti ingombranti, **qualora il cittadino non intenda recuperarli o possano essere conferiti all'isola ecologica nel pieno rispetto dell'art. 185 c. 1 lett f).**

### **ART. 34 – DIVIETI ED OBBLIGHI DELL'UTENZA**

È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computers, documenti d'archivio ecc..) nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.

In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.

E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Comunale.

È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

### ***ART. 35 – Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio***

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitario dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinente modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

E' altresì consentito portare i rifiuti (differenziati) presso l'isola ecologica di cui all'Art. 43 del presente Regolamento.

### ***ART. 36 – Manifestazioni pubbliche***

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

### ***ART. 37 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche***

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

**A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in**

**spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni.**

**I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.**

**Inoltre i cani in particolare devono essere tenuti secondo le norme veterinarie, di igiene e di registrazione microchip come previsto dalle leggi vigenti in materia, che dal 1991 con una disposizione legislativa, ha istituito, a livello nazionale, l'Anagrafe Canina. La legge ha imposto l'obbligo per tutti i cittadini italiani di dichiarare e quindi registrare il possesso di un cane presso l'Anagrafe Canina.**

**I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento Regolamento (CE) n.1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.**

### ***ART. 38 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi***

**I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori tipo cestini gettacarte con oneri a proprio carico.**

**Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.**

**I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per le raccolte differenziate. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.**

**Si precisa l'obbligatorietà di posizionamento dei cestini gettacarte con oneri a carico degli esercenti all'esterno delle attività.**

### ***ART. 39 – Pulizia dei mercati***

**I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori gestiti**

dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti prodotti, dovranno essere conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti, all'interno dei cestini gettacarte.

Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione, con la quale si fisserà il corrispettivo economico del servizio, con il Comune, considerando il necessario potenziamento del servizio e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

#### ***ART. 40 – Pulizia dei terreni non edificati***

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza previa diffida allo sgombero dei rifiuti abbandonati e la pulizia delle aree.

#### ***ART. 41 - " Volantinaggio"***

**Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare e/o lanciare volantini o depliant pubblicitari per le strade pubbliche o aperte al pubblico, lungo le recinzioni dei lotti edificati, negli usci delle abitazioni o collocarli sotto i tergicristalli o in altre parti degli autoveicoli in sosta.**

**E' consentita esclusivamente la distribuzione di volantini o depliant pubblicitari, mediante l'introduzione in cassetta pubblicitaria appositamente predisposta nei pressi degli accessi a residenze e locali, mediante consegna a mano, e/o mediante dispositivi o espositori stradali debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.**

**Per cassetta pubblicitaria appositamente predisposta, deve esclusivamente intendersi, una cassetta diversa da quella destinata alla normale corrispondenza postale, individuata mediante scritta che richiami all'uso pubblicitario.**

**In assenza di adeguata segnalazione, qualsiasi cassetta deve intendersi destinata alla sola corrispondenza postale e quindi non utilizzabile per la propaganda commerciale".**

**Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.**

#### **ARTICOLO 41 bis - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE**

**1. E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica stradale ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.**

**2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1) saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.**

#### **Art. 42 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, con diritto di rivalsa.

In particolare dovranno essere separati i diversi flussi dei rifiuti di cui trattasi, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati le seguenti tipologie:

- a) inerti;
- b) materiali assimilabili ai rifiuti urbani;
- c) materiali recuperabili (carta, cartone, etc.);
- d) rifiuti speciali e/o pericolosi, (barattoli di vernice, solventi etc.).

Tali tipologie di rifiuti devono esser conferiti a spese e cura del produttore presso impianti autorizzati. E' tassativo su tutto il territorio Comunale il divieto di conferire rifiuti prodotti dalle attività di cui sopra nei contenitori predisposti dal Gestore per i rifiuti urbani.

La ditta che effettua attività edilizia, deve dimostrare al termine dei lavori di aver smaltito correttamente i rifiuti prodotti presso centri regolarmente autorizzati, presentando la documentazione prevista dalla normativa vigente (formulario di identificazione del rifiuto) per ogni unità locale di produzione, agli uffici comunali preposti.

### ***Art. 42 bis Pulizia delle strade pubbliche, delle aree scoperte private e dei terreni agricoli***

Al fine della pulizia delle strade pubbliche e delle aree libere, entro il 30 Giugno di ogni anno, gli Enti titolari delle strade pubbliche e pertinenze stradali e l'Ufficio Tecnico Comunale, per quelle di propria competenza, devono provvedere allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante, nonché alla rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle suddette aree pubbliche, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri;

I privati cittadini devono provvedere allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante, alla rimozione degli eventuali rifiuti, presenti nelle aree libere di proprietà in area urbana, secondo la normativa vigente, nonché all'eliminazione della vegetazione spontanea lungo le fasce di larghezza di 3 (tre) metri, nei lotti prospicienti le strade pubbliche e di penetrazione agraria; dovranno inoltre provvedere alla recinzione delle aree libere di proprietà, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento Edilizio, salvo eventuali modifiche di cui al Piano Urbanistico Comunale, ai sensi del codice della strada vigente.

L'inosservanza del presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 250,00, nonché l'obbligo di rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree libere di proprietà;

Per i proprietari dei terreni non recintati, si potrà procedere oltre che alla contestazione della sanzione amministrativa di cui sopra, all'eventuale esecuzione dei lavori d'ufficio da parte di questa Amministrazione Comunale, con l'addebito al proprietario inadempiente delle spese sostenute;

### ***OBBLIGO DEI FRONTISTI***

I proprietari ed i conduttori dei lotti di terreno posti lungo il confine con le strade Comunali e Vicinali dell'intero territorio comunale, nonché delle strade urbane devono effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale;

I proprietari e/o conduttori devono provvedere ad effettuare la continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata;

### ***Art. 42 Ter Spazzamento delle foglie***

Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento. Tale attività di



**spazzamento delle foglie, viene eseguita dal Gestore del servizio incaricato. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.**

#### **Art. 42 Quater Pozzetti stradali grigliati**

**Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura dell'appaltatore del servizio incaricato. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi tipologia negli stessi.**

## **Titolo V CAPITOLO "DISPOSIZIONI GENERALI ISOLA ECOLOGICA"**

### **ART.43. "GESTIONE isola ecologica comunale"**

Il Comune di ASSEMINI metterà a disposizione un centro per la raccolta differenziata di rifiuti riciclabili che integra ed amplia i servizi di raccolta differenziata, denominato d'ora in avanti isola ecologica. Si tratta di un'area controllata, dove sono posizionati appositi contenitori nei quali l'utenza iscritta a ruolo presso il Comune di Assemini potrà effettuare il conferimento diretto di materiali di rifiuto differenziato, opportunamente separato.

La gestione dell' Isola Ecologica dovrà essere effettuata secondo i dettami della normativa vigente in materia.

Nell'isola ecologica potranno avere accesso e scaricare i rifiuti ivi trasportati, i titolari delle utenze domestiche, commerciali e di servizio iscritte regolarmente al ruolo del comune di ASSEMINI; le utenze sopraccitate potranno conferire i rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri rifiuti particolari, esclusi i rifiuti speciali di attività industriali e artigianali.

Verranno pertanto ammessi, purché di origine esclusivamente domestica, rifiuti quali oli esausti, batterie di auto, piccole quantità di inerti provenienti da ristrutturazioni domestiche non superiori a 0,2 mc., lampade al neon, prodotti del "fai da te" ed altri similari. Nell' isola ecologica sarà prevista la localizzazione di idonei contenitori per il raggruppamento anche di queste tipologie di rifiuti.

**Nell' isola ecologica verranno altresì accettati i rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico gestito da appaltatore del Comune e/o utenze private (sfalci e potature) di ASSEMINI.**

Gli oneri del trasporto per il conferimento da parte dell'utenza nell'isola ecologica di tutte le tipologie di rifiuti ammesse e raccolte nell'isola ecologica medesima sono a completo ed esclusivo carico dell'utenza.

Su richiesta dell'amministrazione potrà essere disposta anche l'apertura domenicale e/o festiva della struttura;

### **Nella gestione dell'isola ecologica saranno garantiti:**

- l'apertura, chiusura e custodia dell'area dell'isola ecologica;
- il riconoscimento delle utenze residenti nel comune di ASSEMINI iscritte nei ruoli; si precisa che l'utenza dovrà esibire un tesserino appositamente rilasciato dalla ditta che gestisce il servizio.
- La formulazione di un elenco completo dei materiali di origine domestica, anche pericolosi, conferibili dall'utenza; i quantitativi massimi giornalieri conferibili dalla singola utenza dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale;
- al controllo dei materiali in arrivo in modo da evitare il deposito di materiali non ammessi;
- il travaso e il deposito delle varie frazioni di rifiuto conferite dagli utenti negli specifici contenitori e/o cassoni scarrabili forniti dall'appaltatore;
- la pulizia dell'area della piattaforma.

L'area non potrà essere utilizzata come cantiere di rimessaggio di automezzi e di attrezzature.

Spetta all'Amministrazione Comunale stabilire gli orari per l'accesso nell'isola ecologica per gli utenti che volessero conferire direttamente materiale selezionato, rispettando le ore settimanali di apertura. Gli orari potranno subire dei cambiamenti, stabiliti preventivamente dal Comune.

L'isola ecologica sarà dotata della seguente dotazione minima di container scarrabili : n. 1 per la raccolta dell'umido, n. 1 per la raccolta del secco residuo, n. 1 per la raccolta del vetro, n. 1 per la raccolta della carta, n. 1 per la raccolta della plastica, n. 1 per la raccolta degli ingombranti metallici, n. 1 per la raccolta degli ingombranti tessili, n. 1 per la raccolta dei pneumatici, n. 1 per la raccolta degli sfalci del verde, n. 1 per la raccolta degli inerti;

### **L'isola ecologica dovrà rispettare quanto indicato dalla normativa SISTRI quando la stessa entrerà in vigore.**

il container per l'umido sarà del tipo a tenuta stagna per evitare qualunque emissione di odori;

- il container della plastica dovrà essere del tipo autocompattante dotato di copertura per evitare la fuoriuscita di materiali;
- gli altri (per carta, ingombranti, imballaggi) ecc. saranno del tipo aperto e coperti con telonatura durante il periodo di non utilizzo per scarichi e/o trasporti;

Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato "Pile esauste, farmaci scaduti, T/F, etc, (ex RUP)" dovrà essere garantita con contenitori in polietilene (HDPE), debitamente autorizzato.

**Per quanto riguarda l'accesso all'Isola Ecologica, l'utente dovrà qualificare la propria residenza nel comune di ASSEMINI e l'iscrizione ai ruoli, che si evincerà dal tesserino di riconoscimento badge rilasciato dal medesimo comune. Lo smarrimento della tessera di riconoscimento dovrà essere regolarmente denunciata e il duplicato potrà essere richiesto alla**

ditta appaltatrice successivamente al versamento dell'importo stabilito di concerto con l'Amministrazione comunale, con apposito atto Amministrativo.

## Titolo VI – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

### ART. 44 – Regime sanzionatorio

Fermo restando quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le violazioni al presente Regolamento sono punite con **sanzioni** nei limiti minimi e massimi di seguito indicate, a norma e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il personale addetto del servizio di igiene urbana del Comune, gli agenti della Polizia Municipale, **nonché tutte le forze di Polizia.**

Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e le altre forze dell'ordine.

**Possono, altresì, accertare, contestare violazioni Amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del Comune, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica.**

Rimane fermo l'applicazione delle sanzioni Amministrative e penali sancite dagli art 255 e 256 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, nelle ipotesi in cui gli organi competenti accertino l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e comunque accertino violazioni secondo quanto disciplinato dall'art 192 del Decreto medesimo.

### PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

| Riferimento | Violazione                                                                   | Casistica                       | Sanzione |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
|             |                                                                              |                                 | minima   | massima |
| Art .8      | Conferimento di rifiuti urbani assimilati oltre i limiti quali- quantitativi |                                 | 100      | 300,00  |
| Art. 8      | Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico   |                                 | 100,00   | 300,00  |
| Art .9      | Conferimento di rifiuti, esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani        |                                 | 100,00   | 300,00  |
| Art .12, 18 | Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata                   | rifiuti urbani non ingombranti  | 100,00   | 300,00  |
|             |                                                                              | rifiuti urbani ingombranti      | 100,00   | 300,00  |
|             |                                                                              | rifiuti speciali non pericolosi | 100,00   | 300,00  |
|             |                                                                              | rifiuti speciali pericolosi     | 100,00   | 600,00  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |        |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Art. 12 | Danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata)<br>Esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette delle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata) |                                | 100,00 | 300,00 |
| Art. 12 | Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 100,00 | 300,00 |
|         | Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati                                                                                                                                                                                                                                                                             | rifiuti urbani non ingombranti | 100,00 | 300,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rifiuti urbani ingombranti     | 100,00 | 300,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rifiuti speciali o pericolosi  | 100,00 | 600,00 |
| Art. 12 | Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 100,00 | 300,00 |
| Art. 18 | Mancato rispetto delle procedure di raccolta differenziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 100,00 | 300,00 |
| Art. 18 | Mancato rispetto delle prescrizioni generali dell'art. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 100,00 | 300,00 |
| Art. 18 | Mancato rispetto delle prescrizioni generali dell'art. 18 "servizio a domicilio"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 100,00 | 300,00 |
| Art. 19 | Mancato rispetto dell'obbligo di conferimento negli appositi contenitori dei medicinali scaduti                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 100,00 | 600,00 |
| Art.20  | Divieto di abbandono dei rifiuti inerti in qualsiasi area del territorio comunale, esclusi i piccoli conferimenti all'isola ecologica                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 100,00 | 600,00 |
| Art. 37 | Contravvenzione per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 100,00 | 300,00 |
| Art. 38 | Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree esterne ai pubblici esercizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 100,00 | 300,00 |
| Art. 39 | Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 100,00 | 300,00 |
| Art. 40 | Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |        | 500,00 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|
| Art. 41     | Contravvenzione agli obblighi relativi al "Volantinaggio" di cui all'art. 41<br>Attività di volantinaggio presso le pubbliche vie e/o aperte al pubblico, volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli in sosta in luogo pubblico o lasciare o collocare volantini e simili sul suolo pubblico |  | 100,00 | 600,00 |
| Art. 42     | Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione delle attività                                                                                                                                                                                     |  | 100,00 | 600,00 |
|             | Intralcio, ritardo impedimento all'opera degli addetti alla raccolta.                                                                                                                                                                                                                                           |  | 100,00 | 300,00 |
| Art.37      | Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali                                                                                                                                                                                                                                               |  | 100,00 | 600,00 |
| Art. 12, 34 | Spostamento dei contenitori                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 100,00 | 300,00 |
| Art. 18     | Manomissione o danneggiamento di contenitori                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 100,00 | 300,00 |
| Art. 18     | Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta                                                                                                                                                                                                                                           |  | 100,00 | 300,00 |
| Art. 18     | Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.                                                     |  | 100,00 | 600,00 |
| Art. 18     | Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani.                                                                                |  | 100,00 | 300,00 |
| Art. 18     | Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati                                                                                                                                                                        |  | 100,00 | 600,00 |
| Art. 18     | Deposito di rifiuti davanti all'ingresso dell'ecocentro                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 100,00 | 600,00 |
| Art. 22     | Conferimento errato da parte di utenza condominiale individuata                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 100,00 | 300,00 |
| Art. 22     | Conferimento errato da parte di utenza condominiale non individuata, responsabilità a carico dell'amministratore del condominio                                                                                                                                                                                 |  | 100,00 | 300,00 |

|                   |                                                                                                                                                                  |  |               |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>Art. 18</b>    | <b>Mancato ritiro da parte dell'utenza della frazione di rifiuto denominata carta in occasioni di eventi alluvionali e/o particolari condizioni atmosferiche</b> |  | <b>100,00</b> | <b>600,00</b> |
| <b>Art 41 bis</b> | <b>Divieto di imbrattare deturpare segnaletica stradale e manufatti presenti nelle aree pubbliche</b>                                                            |  | <b>100,00</b> | <b>300,00</b> |

Ogni altra violazione al presente Regolamento, non espressamente indicata nella tabella di cui sopra, potrà essere sanzionata con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00.

## **ART. 45 "NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI ED ISTITUZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO"**

**Il Comune può avvalersi di ispettori ambientali, appositamente nominati dal Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 179, della L. 27.12.2006, n. 296, per l'esercizio delle funzioni di accertamento di violazioni amministrative in materia di corretto conferimento dei rifiuti nel territorio di competenza. L'ispettore ambientale può essere sia un dipendente comunale sia un dipendente della ditta appaltatrice del Servizio di igiene urbana.**

**Il Dirigente, con proprio atto motivato, può abilitare l'ispettore ambientale all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali, in materia di abbandono di rifiuti, nei casi e con i limiti previsti dalla legge .**

**Il Comune può anche stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato regolarmente istituite, allo scopo di consentire ai componenti della associazione di eseguire la vigilanza , controllo, attività ispettiva circa l'abbandono dei rifiuti nel territorio comunale.**

**L'Ispettore ambientale deve possedere i requisiti necessari all'espletamento di tale figura, attestati dalla frequentazione di un corso di formazione sulla figura stessa.**

**L'Ispettore Ambientale Comunale, svolge:**

- **attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.**
- **Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del Comune di Assemini.**

**Oltre all'aspetto puramente repressivo delle violazioni, svolgono:**

- **forme d'intervento più complesse che consentano un effettivo controllo del territorio comunale, ad esempio la segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o di potenziale pericolo e soprattutto svolgono un'azione preventiva di presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, artigianali e commerciali.**
- **sensibilizzare il cittadino e l'utente sulle regole del conferimento dei rifiuti.**
- **svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via esclusiva, al deposito, gestione, raccolta e**



smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

Sono escluse, per l'ispettore ambientale, le competenze in ordine agli illeciti previsti ai sensi del D.leg. 152/2006 e ss.mm.ii la quale competenza rimane esclusivamente degli ufficiali e degli agenti di polizia operanti sul territorio locale;

Il servizio di vigilanza ambientale è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale. Inoltre gli ispettori ambientali di cui al presente regolamento e articolo possono:

- nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose (ad esempio apertura buste e sacchetti) e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### ***ART. 46 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni***

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel precedente regolamento di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

Il presente regolamento può essere soggetto a modifiche, variazioni ed integrazioni.

Il DIRIGENTE  
**Ing. Alessandra Salvato**